

## **Cessata materia del contendere come antitesi dell'interesse ad agire**

*La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.*

*La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.*

### **Tribunale Catania, sezione lavoro sentenza del 22.11.2019**

*...omissis...*

Con ricorso del 23/5/2016 parte ricorrente premetteva di aver appreso in data 28/4/2016 in seguito ad accesso presso gli uffici dell'Agente della riscossione, dell'esistenza di sei iscrizioni a ruolo e relative cartelle di pagamento emesse a suo carico dall'INPS, sede di Catania, ed aventi ad oggetto contributi IVS fissi e somme aggiuntive relativi agli anni dal 1997 al 2008, per l'importo complessivo di Euro 26.064,55. Premetteva altresì di aver appreso, in seguito ad ispezione ipotecaria del 3/5/2016, dell'esistenza di una ipoteca legale iscritta il 30/3/2015 da R.S. S.p.A. - in dipendenza delle riferite iscrizioni a ruolo - su alcune unità immobiliari di sua proprietà site in Paternò precedentemente costituite in fondo patrimoniale. Proponeva pertanto opposizione avverso le suddette cartelle, i ruoli ad esse sottesi ed il conseguenziale provvedimento di iscrizione ipotecaria; eccepiva a tal uopo l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione, anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle medesime. Eccepiva altresì di aver provveduto, già a suo tempo, al versamento dei contributi richiesti dall'Inps, producendo a comprova i bollettini postali

e le quietanze di pagamento dei modelli F24; rilevava ancora che l'iscrizione a ruolo non fosse stata eseguita nel rispetto dei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973 e che nella specie si fosse incorsi anche nella violazione dell'art. 25 del suddetto D.P.R. avendo il concessionario provveduto alla notificazione delle cartelle tardivamente rispetto al momento di consegna dei ruoli. Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'esecuzione, fossero annullati gli atti impugnati ivi compresa l'ipoteca legale che assumeva non essere mai stata notificata e che definiva illegittima: rilevava al riguardo che detta ipoteca fosse stata iscritta sull'immobile per l'intero benchè lo stesso appartenesse al ricorrente solo per la metà indivisa (stante l'appartenenza dell'altra metà a di lui coniuge) e che, già in data anteriore all'iscrizione ipotecaria e precisamente con atto del 10/6/2010, detto immobile era stato costituito in un fondo patrimoniale.

Con decreto del 27/6/2016 veniva fissata l'udienza di discussione e rinviata a detta udienza l'assunzione di provvedimenti sull'istanza di sospensione.

Con memoria del 7/3/2017, si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, tenuto conto della regolare notifica delle cartelle; l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, dovendosi qualificare la stessa come eccezione relativa ad un vizio di forma del ruolo e della cartella e dunque da proposi nel rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi, nonché l'infondatezza della medesima eccezione alla luce della normativa vigente. Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che l'iscrizione ipotecaria opposta era stata eseguita dal concessionario quale atto prodromico all'esecuzione esattoriale e notificata solo dopo la notifica delle cartelle ormai divenute definitive; rilevava pertanto che tutte le eccezioni riguardanti l'esatto compimento della procedura di riscossione andassero rivolte unicamente al concessionario medesimo, quale titolare dell'azione esecutiva. Nel merito osservava che le cartelle riguardassero pagamenti da eseguire in favore della Gestione commercianti e somme da ritardato pagamento del 2003 e dal 2005 al 2008 ed, infine, che ogni eccezione afferente al periodo successivo alla notificazione delle cartelle (da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) andasse proposta nei confronti dell'Agente della riscossione, unico titolare del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la conferma degli atti impugnati.

Si costituiva in giudizio anche R.S. S.p.A., eccependo la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi e dunque la piena legittimità del procedimento esattoriale (come da referti di notifica che allegava); l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo e dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposte tardivamente rispetto ai termini normativamente previsti; ed infine la regolare notifica al ricorrente di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che allegava. In ordine all'eccepita prescrizione, osservava che il relativo termine fosse stato più volte interrotto dalla notifica delle cartelle e, successivamente, dalla notifica di intimazioni di pagamento e della suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e che, dunque, non fosse in alcun modo maturata l'invocata fattispecie estintiva.

Rilevava infine la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita unicamente sulla quota di appartenenza del ricorrente, osservando che l'eccezione relativa alla costituzione di fondo patrimoniale non fosse proponibile nel presente giudizio e che andasse semmai proposta dinanzi ad altro giudice; chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione nei suoi confronti, attesa la legittimità del suo operato così come illustrato.

Con Provv. del 2 maggio 2017, ritenuta la sussistenza di gravi motivi con riguardo all'eccepita prescrizione, veniva sospesa l'esecuzione del ruolo unicamente per le cartelle indicate ai numeri 1), 2) e 3) del ricorso e veniva rinviata la causa per la decisione concedendo termine per note. All'udienza del 21/6/2019, parte ricorrente contestava la produzione documentale di R.S., lamentando in particolare l'irregolare notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi ed insistendo nelle eccezioni di prescrizione e decadenza; dal canto suo, parte resistente insisteva nelle proprie difese.

Da ultimo, delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa nei termini che seguono con la presente sentenza.

Ai fini della decisione deve tenersi conto del frattanto intervenuto D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2018 il quale, dettando "disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", al Titolo I Capo I articolo 4 prevede lo "stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010". Detto articolo dispone che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, i debiti di importo residuo, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai "singoli carichi" affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati e che il detto annullamento deve essere effettuato entro la data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Il Legislatore ha, dunque, previsto un annullamento ope legis per i suddetti carichi e, dal tenore della norma, si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito - ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. - la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori; operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.

Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e, nel determinare l'importo "comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni" costituente il singolo carico iscritto a ruolo, va fatto riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.

Orbene, esaminati degli estratti di ruolo versati in atti, si ritiene che per tutte le cartelle impugnate debba trovare applicazione il citato art. 4 con conseguente annullamento delle cartelle medesime; a detta conclusione si perviene tenuto conto dagli anni di consegna dei ruoli (rispettivamente, 10/1/2003, 25/3/2004, 10/2/2005, 10/12/2007, 10/12/2008 e 10/2/2009) e dell'importo inferiore a mille euro dei debiti risultanti dai singoli carichi costituiti da contributi IVS, interessi di mora e somme aggiuntive o semplicemente da contributi IVS e somme aggiuntive.

In particolare, si osserva che per la cartella n. (...) (1) nell'individuare i carichi va fatto riferimento alle singole rate relative all'anno 2001; per la cartella n. (...) (2) va fatto riferimento alle singole rate relative all'anno 2002; la cartella n. (...) (3) costituita da rate relative agli anni 1990, 1991, 1992 e 1994 risulta annullata con un residuo di soli Euro 12,16; per la cartella n. (...) (4) va fatto riferimento alla singole rate relative all'anno 2006; mentre le cartelle n. (...) (5) e n. (...) (6) sono di importo inferiore a mille euro.

Ne consegue che, in ordine alle suindicate cartelle, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Come precisato in giurisprudenza, infatti, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).

Le spese di lite vanno compensate tra le parti, essendo l'automatico annullamento del debito conseguente ad espressa previsione legislativa.

pqm

Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:

dichiara cessata la materia del contendere;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Catania, il 22 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2019.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola